

IL RISARCIMENTO FAI DA TE

*Guida pratica per l'autoriparatore
A cura di CNA e dell'avv. Davide Martinelli*

Accoglienza cliente

Richiesta risarcimento danni

Cessione del credito

Mandato di pagamento

Modelli



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



PRINCIPI FONDAMENTALI

Post Legge n.124 del 04.08.2017 – art.1, comma 10

Libertà di scegliere l'autoriparatore

Diritto all'integrale risarcimento del danno

Dritto di utilizzare la cessione del credito

RICEZIONE DEL CLIENTE

Nel momento in cui il cliente coinvolto in un sinistro stradale si rivolge al riparatore, questi dovrà raccogliere la seguente documentazione:

- ✓ copia modulo CAI o, se è intervenuta l'Autorità (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc..) lo scambio di generalità;
- ✓ copia carta d'identità del danneggiato;
- ✓ copia codice fiscale del danneggiato;
- ✓ copia libretto di circolazione;

DOCUMENTI DA RICHIEDERE AL CLIENTE:



**COPIA MODULO CAI
o se sono intervenute
autorità - SCAMBIO DI
GENERALITA'**



**COPIA CARTA
D'IDENTITA' DEL CLIENTE
CODICE FISCALE DEL
CLIENTE**



**COPIA LIBRETTO DI
CIRCOLAZIONE
DEL VEICOLO**



A CHI INDIRIZZARE LA RICHIESTA

Raccolta la documentazione occorre valutare quale sia la compagnia assicurativa tenuta a risarcire il danno subito.

Le principali ipotesi risarcitorie sono due:

LA PRIMA: INDENNIZZO DIRETTO – (ovvero c.d. CONVENZIONE CARD)

La richiesta deve essere inoltrata alla Compagnia che assicura il veicolo del danneggiato, in caso di:

- ✓ sinistro verificatosi in Italia, San Marino e Città del Vaticano;
- ✓ entrambi i veicoli siano immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano;
- ✓ sinistro stradale nel quale siano coinvolti due veicoli a motore;
- ✓ vi sia stata collisione tra i due veicoli;
- ✓ entrambi i veicoli siano identificati e assicurati per la Responsabilità Civile;
- ✓ se vi è coinvolgimento di un ciclomotore, questo deve avere targa alfanumerica;
- ✓ se uno o entrambi i veicoli hanno una “targa prova”;
- ✓ se uno o entrambi i veicoli coinvolti trainino una roulotte o un carrello.

LA SECONDA: AZIONE DIRETTA (RISARCIMENTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL VEICOLO RESPONSABILE)

La richiesta è alternativa o residuale rispetto all'indennizzo diretto, va indirizzata alla compagnia che copre per la R.C.A. il veicolo responsabile della verifica del sinistro (quindi va utilizzata in tutti i casi in cui NON SI APPLICA L'INDENNIZZO DIRETTO), in caso di:

- ✓ sinistro senza urto (c.d. "sinistri da turbativa");
- ✓ sinistri con più di due veicoli coinvolti;
- ✓ sinistri avvenuti con veicolo straniero, avvenuti all'estero o garantito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- ✓ sinistri con macchina agricola o macchina operatrice;
- ✓ se uno od entrambi i veicoli trainino un altro veicolo a motore;
- ✓ se i danni subiti superano il massimale di polizza.

INDENNIZZO DIRETTO QUANDO

Il sinistro si è verificato in Italia, San Marino o Città del Vaticano

Nel sinistro sono stati coinvolti due veicoli a motore

Vi è stata collisione tra i due veicoli

Entrambi i veicoli sono stati identificati e risultano assicurati per la Responsabilità Civile

Entrambi i veicoli sono stati immatricolati in Italia, a San Marino o Città del Vaticano

Vi è coinvolgimento di un ciclomotore, questo deve avere targa alfanumerica registrata al PRA (c.d. "nuova targa")

Il veicolo ha una "Targa Prova"; uno o entrambi i veicoli coinvolti trainano una roulotte o un carrello

**IN TUTTI GLI ALTRI
CASI
AZIONE DIRETTA**

PROCEDURA DI RISARCIMENTO

Il primo atto della procedura in oggetto è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni da indirizzarsi alla Compagnia assicurativa individuata.

I requisiti della richiesta risarcitoria sono

- ✓ deve essere in forma scritta;
- ✓ deve contenere il codice fiscale degli aventi diritto (danneggiati);
- ✓ deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono ispezionabili;
- ✓ deve allegarsi il modello CAI (ex CID) compilato in ogni sua parte.

È sempre necessario allegare alla richiesta di risarcimento il Modello CAI (ex CID) o alternativamente bisogna indicare

- ✓ data, ora e luogo del sinistro;
- ✓ dati del proprietario;
- ✓ dati del conducente (se diverso dal proprietario);
- ✓ marca, tipo e targa del veicolo;
- ✓ compagnia di assicurazione e n° di polizza;
- ✓ dati del proprietario e del conducente controparte;
- ✓ marca, tipo e targa del veicolo di controparte;
- ✓ compagnia di assicurazione e n° di polizza di controparte;
- ✓ punti d'urto dei veicoli coinvolti;
- ✓ dinamica del sinistro;
- ✓ generalità, se presenti, dei testimoni dell'evento intervenuti sul luogo (obbligo introdotto con il DDL Concorrenza – Legge 04 agosto 2017 n. 124): l'indicazione dei testimoni deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro stradale, pena l'inammissibilità dei testimoni in sede giudiziale.

La richiesta risarcitoria

Data, ora, luogo del sinistro e relativa dinamica e individuazione del punto d'urto tra i veicoli


Dati del cliente nominativo del proprietario e del conducente (se diverso), marca, tipo e targa del veicolo e nominativo della Compagnia Assicurativa con relativo numero di polizza

Dati di controparte nominativo di proprietario e conducente (se diverso), targa, tipo e marca del veicolo, nonché nominativo della Compagnia Assicurativa e numero di polizza

Generalità di eventuali testimoni così come stabilito dalla recente riforma (Legge n.124 del 04.08.2017), pena l'inutilizzabilità in sede giudiziale

Indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono ispezionabili

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA RISARCITORIA E TEMPI DI RISPOSTA



È importante sapere che la richiesta risarcitoria incompleta comporta la sospensione dei termini di cui sopra



La cessione del credito

La richiesta risarcitoria potrà avvenire anche mediante cessione del credito. È importante sapere che

- ✓ Il contratto di cessione del credito, contenente la richiesta risarcitoria, è a forma libera e deve essere inviato alla compagnia assicurativa tramite raccomandata a/r o pec (una copia potrà essere fornita anche al perito incaricato);
- ✓ E' un atto bilaterale tra Voi ed il danneggiato. La compagnia assicurativa non potrà opporsi alla volontà del cliente di trasferire il proprio credito alla carrozzeria;
- ✓ Perché sia configurabile una cessione del credito nel contratto deve essere previsto, in maniera non equivoca, il trasferimento del diritto in favore dell'autoriparatore;
- ✓ Il cessionario è surrogato, ad ogni effetto, nella posizione giuridica del danneggiato, con la conseguenza che su di lui ricadono gli stessi diritti/doveri ricadenti sul creditore originario;
- ✓ La cessione del credito può essere pro soluto o pro solvendo. Si ha una cessione pro soluto quando il meccanico non pretenderà dal cliente nessun pagamento; è invece pro solvendo se, al contrario, l'officina si riserva di chiedere al cliente il pagamento della differenza nel caso in cui l'assicurazione non paghi o lo faccia solo in parte. Si consiglia pertanto agli operatori di utilizzare una cessione pro solvendo;
- ✓ La sottoscrizione da parte del cedente dovrà sempre essere accompagnata dalla carta d'identità o da altro documento di riconoscimento;
- ✓ A seguito dell'entrata in vigore del "DDL Concorrenza" (Legge 04/08/2017 n. 124), l'impresa di autoriparazione dovrà produrre la fattura emessa nei confronti del cliente alla compagnia assicurativa oltre ad un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria;
- ✓ La cessione è altresì utilizzabile anche in caso di riparazioni garantite da polizze privatistiche (quali ad es. la polizza Kasko, polizza per atti vandalici, ecc..).

CESSIONE DEL CREDITO

PRO SOLUTO

- Il cessionario (il carrozziere), non può pretendere dal cedente (il cliente) nessun pagamento

PRO SOLVENDO

- Il cessionario (il carrozziere) si riserva di richiedere al cedente (il cliente) il pagamento della differenza nel caso in cui l'assicurazione NON paghi o lo faccia solo in parte.

SI CONSIGLIA PERTANTO AGLI OPERATORI L'UTILIZZO DI UNA CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO



Mandato di pagamento

Con il mandato di pagamento, in caso di sinistro il danneggiato delega il proprio carrozziere di fiducia solamente ad incassare direttamente la somma dovuta dalla Compagnia debitrice per le riparazioni effettuate, quindi senza cessione del diritto risarcitorio.

Cessione del credito

Trasferimento del credito al cessionario (il carrozziere) che diviene titolare della legittimazione esclusiva

In caso di contestazioni della Compagnia assicurativa, il cessionario (il carrozziere) può attivarsi in proprio per ottenere l'integrale risarcimento del danno

Mandato di pagamento

Conferisce al mandatario (il carrozziere) unicamente la legittimazione a riscuotere il credito. Il mandante (il cliente) ne conserva la titolarità esclusiva

In caso di contestazioni della Compagnia potrà essere solo il mandante (il cliente) a decidere se attivarsi o meno per l'integrale risarcimento del danno

È UTILE SAPERE CHE

- ✓ Al fine di evitare contestazioni sulla manodopera sarebbe utile certificare il costo orario della propria carrozzeria attraverso il deposito della tariffa presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
- ✓ La determinazione del costo può avvenire attraverso un programma detenuto dalle stesse organizzazioni di categoria.
- ✓ A seguito della riforma contenuta nel “DDL Concorrenza” (Legge 4 Agosto 2017, n.124) l’assicurato, nel caso si avvalga di ditte di autoriparazione di propria fiducia quest’ultime dovranno:
 1. Emettere la documentazione fiscale (fattura o ricevuta) per ottenere il pagamento delle riparazioni da parte della compagnia assicurativa;
 2. Rilasciare una garanzia sulle riparazioni effettuate non inferiore a due anni. A tal riguardo il documento fiscale emesso dovrà riportare la dicitura *“con garanzia ex art. 148 Codice delle Assicurazioni Private”*.

SINISTRI CON VEICOLO ESTERO

In caso di sinistro che si verifica in uno Stato membro, causato da un veicolo immatricolato in un Paese dello Spazio Economico Europeo, ci si può avvalere della particolare procedura prevista dagli articoli 151 e seguenti del C.d.A.

In tali casi, ogni impresa di assicurazione comunica ai Centri di Informazione dei diversi Stati membri il nome e l'indirizzo di un proprio "mandatario", che deve essere designato in ciascuno Stato e che è incaricato della liquidazione dei sinistri nel territorio.

La nomina del mandatario, in ogni caso, non preclude al danneggiato di rivolgersi direttamente al responsabile del sinistro o all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro.



UCI – SINISTRO PROVOCATO IN ITALIA DA VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO

In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre inviare un'esplicita richiesta a: UCI – Corso Sempione,39 – 20145 Milano, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in alternativa, a mezzo PEC a uci@pec.ucimi.it indicando ogni dato utile a rendere veloce l'evasione della richiesta.

L'Ufficio Centrale Italiano provvederà a comunicare il nominativo dell'impresa italiana mandataria della compagnia di assicurazione estera.

Il termine che la mandataria è tenuta a rispettare è di 6 mesi dall'invio della richiesta di risarcimento danni.

Gli indirizzi PEC delle compagnie assicurative si possono verificare sul sito www.ania.it

La modulistica necessaria alla gestione del sinistro (es: cessione del credito), si può trovare:

- ✓ sul sito www.cna.it - sezione “Unione servizi alla comunità”
- ✓ sul sito www.ilportaledellautoriparatore.it - sezione “Carrozzeria”.



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Ha collaborato alla stesura :

STUDIO LEGALE

AVV. DAVIDE MARTINELLI

Tel: 0522/516502 – Fax: 0522/230319

Indirizzo Mail: avv.martinelli@gmail.com

Sede di Reggio Emilia

Largo Marco Gerra n.3

42124 Reggio Emilia

Sede di San Polo d'Enza

Via S. Matteo n.1

42020 San Polo d'Enza (RE)